



# Ministero della Giustizia

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05613 DEL DEP. ASCARI (res. n. 516 del 23 luglio 2025)**

### **R I S P O S T A**

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto l'interrogante torna sulla vicenda, già richiamata in recente atto parlamentare a firma della stessa parlamentare, di una donna cui sarebbero stati sottratti i due figli minori, poi collocati dai Servizi Sociali presso due comunità diverse, per invocare ancora una volta l'adozione di misure atte ad assicurare che *“nei procedimenti civili e penali minorili non assumano più rilevanza teorie non scientificamente validate, come la «sindrome da alienazione parentale»”, nonché “la trasparenza dell’operato dei servizi sociali”*.

Contestualmente auspica la promozione di un'ispezione ministeriale, esprimendo perplessità sull'agire delle autorità competenti e in particolare dei magistrati che a diverso titolo si sono occupati della vicenda.

Preliminarmente, pare opportuno rappresentare che del caso citato dall'interrogante è stata investita la competente articolazione ministeriale che ha, dunque, provveduto ad acquisire dettagliata relazione dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

Trattandosi di vicenda che coinvolge soggetti ancora minorenni, in proposito si ritiene di poter soltanto ribadire, anche in questa sede, che il caso è stato trattato in modo molto approfondito – tanto in ambito civile quanto in sede penale -

dall'Autorità giudiziaria competente, che si è mossa assicurando sempre la tutela del superiore interesse dei minori in un contesto di elevata conflittualità intra-familiare.

Ciò detto, con riferimento al primo dei quesiti sopra sintetizzati pare innanzitutto opportuno ribadire che l'orientamento ormai prevalente e recepito anche dal Legislatore delegato della riforma del processo civile è quello di assegnare all'apporto del consulente tecnico chiamato ad esprimersi sulla capacità genitoriale delle parti la funzione di fornire al giudice soltanto gli strumenti e le informazioni tecnico-scientifiche utili, unitamente ad ulteriori elementi di indagine, a formulare valutazioni e adottare soluzioni il più possibile idonee a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori.

Il nuovo art. 473 *bis*.25 c.p.c. prevede infatti che l'ausiliario a ciò preposto supporti i giudizi tecnici con una precisa indicazione sia delle metodologie seguite sia dei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Ancora, l'articolo 473 *bis*.27 c.p.c., anch'esso introdotto dalla cd. Riforma Cartabia, ha recepito una prassi molto diffusa presso gli uffici giudiziari, fornendo ora puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento nell'ambito dei procedimenti a tutela dei minori.

In questo modo il Legislatore delegato, dando attuazione ad uno specifico principio di delega, ha inteso limitare, da un lato, il potere del giudice nel conferimento di un mandato troppo generico e, dall'altro, la discrezionalità dei servizi incaricati.

Inoltre, sempre in attuazione del principio di delega, è stata inserita una prescrizione sulle modalità di redazione delle relazioni predisposte dai servizi sull'attività svolta. Si tratta di una previsione tesa a rendere concretamente distinguibili i diversi aspetti relativi all'intervento, ovvero i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori.

Ciò, proprio al fine di garantire che eventuali valutazioni formulate dagli operatori, soprattutto laddove aventi ad oggetto profili di personalità delle parti, siano sempre fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, tutti da indicare nella relazione.

Ciò premesso, non serve poi ribadire che, con particolare riferimento alla teoria cui allude l'interrogante, l'Istituto Superiore di Sanità si è allineato all'orientamento manifestato più volte dalla comunità scientifica internazionale nel non riconoscere l'alienazione parentale come disturbo mentale e che le innovazioni apportate dal Legislatore delegato mirano proprio a fare in modo che le decisioni del giudice siano ancorate a valutazioni sull'idoneità genitoriale a loro volta fondate sui dati oggettivi raccolti dagli ausiliari nel corso dell'osservazione, condotta con metodo scientifico.

Pertanto, alla luce del quadro appena esposto in ordine all'attuale stato dell'arte, normativo e giurisprudenziale, non si ravvisa la necessità di un nuovo intervento normativo sul punto, la normativa vigente essendo già stata opportunamente implementata, in maniera peraltro coerente con gli orientamenti che erano stati già espressi dalla Corte di legittimità.

Ciò detto, tornando al caso richiamato nell'atto parlamentare in oggetto preme osservare che la lettura della relazione trasmessa dall'Autorità giudiziaria competente dà conto di un agire dei magistrati occupatisi di tale annosa vicenda giudiziaria che appare invero conforme alla linea tracciata dal Legislatore delegato e dalla giurisprudenza di legittimità.

I provvedimenti adottati risultano infatti essere il frutto degli esiti delle approfondite relazioni dei competenti servizi sociali, che hanno effettuato un prolungato monitoraggio dell'intero nucleo familiare e ne hanno evidenziato l'evoluzione nella dinamica dei rapporti, risultando diffusamente motivati.

Risulta altresì che i minori sono stati ascoltati dai componenti dell'équipe specializzata appartenente ai Servizi dell'Area Coesione Sociale – Servizio Infanzia e

Adolescenza, che sta monitorando la situazione, informando periodicamente il giudice tutelare.

Non pare, poi, un fuor d'opera osservare che la decisione di coinvolgere i locali Servizi Sociali fin nella gestione dei minori è parsa funzionale a rispondere all'avvertita esigenza di approntare ogni più utile tutela a garanzia del loro benessere psico-fisico.

In proposito pare opportuno rammentare che gli interventi etero-familiari in favore dei minori consentiti dall'ordinamento sono riconducibili a due gruppi: gli interventi di sostegno e supporto alla famiglia, cui sembra che l'Autorità giudiziaria nel caso in esame sia ricorsa in un primo momento, dove il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo chiamato a supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti; gli interventi in tutto o in parte ablativi, cui si è optato in un secondo momento e ai quali il giudice ricorre laddove ravvisi l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere ai suoi compiti.

In entrambi i casi però il criterio guida per il giudice resta il *best interest of the child*, che riconosce al minore diritti propri ed insieme costituisce una clausola generale positivamente predisposta.

Esso rappresenta un principio cardine della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con legge n. 176/91 ed è configurato, innanzitutto, come diritto del minore a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si prendono in considerazione interessi diversi.

Rappresenta poi un principio giuridico interpretativo fondamentale nel senso che, se una disposizione di legge è aperta a più di un'interpretazione, si dovrebbe scegliere l'interpretazione che corrisponde nel modo più efficace al superiore interesse del minore.

Esso, peraltro, va letto in combinato disposto con l'art. 8 della CEDU che tutela la vita privata e familiare di ciascun individuo e che stabilisce, anche, che “*Non*

*può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".*

Invero, la lettura combinata di tali precetti rende ragione del fatto che il dovere per l'Autorità giudiziaria di "non intervenire" non si traduce solo in un obbligo "negativo", ma anche in un obbligo "positivo" ogni volta che l'ingerenza risulti essere necessaria per assicurare al minore l'effettivo godimento dei propri diritti.

È questo, infatti, un corollario del suddetto principio generale del *best interest of the child* che è stato espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, anche recente (cfr. Cass. civ. sez. I, sentenza n. 29814/2023), e da cui deriva il carattere affatto residuale della misura dell'affidamento etero-familiare al Comune, da reputarsi legittima solo allorché rappresenti l'unico rimedio possibile per garantire la tutela degli interessi del minore.

Il giudice deve dunque mettere al centro della valutazione il pregiudizio che il minore può subire come conseguenza delle condotte dei genitori, assumendo delle misure che sia pur gravose non hanno uno scopo punitivo nei confronti del genitore, ma solo protettivo nei riguardi del figlio.

L'interesse del minore ha un valore non di mero fatto, ma giuridico e preminente, reclamando una tutela efficace di tutte le esigenze connesse ad un compiuto ed armonico sviluppo della personalità, a protezione delle quali i diritti dei genitori, se non esercitati funzionalmente, possono essere sacrificati con una loro compressione temporanea o ablati o rescissi definitivamente.

È, dunque, solo sotto questa luce che le scelte assunte dall'Autorità giudiziaria competente potranno essere valutate ogni volta che vengano in considerazione provvedimenti del genere di quelli sopra richiamati; ciò, ferma restando – si intende –

la nota insindacabilità disciplinare del merito delle decisioni giurisdizionali che risultino – come nella specie - ritualmente motivate quanto alle ragioni ad esse sottese.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)